

RIVISTA BANCARIA

MINERVA BANCARIA



www.rivistabancaria.it

ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO»

Gennaio-Aprile 2024

1-2

RIVISTA BANCARIA MINERVA BANCARIA

COMITATO SCIENTIFICO (*Editorial board*)

PRESIDENTE (*Editor*):

GIORGIO DI GIORGIO, Università LUISS Guido Carli, Roma

MEMBRI DEL COMITATO (*Associate Editors*):

PAOLO ANGELINI, Banca d'Italia	CARMINE DI NOIA, OCSE
ELENA BECCALI, Università Cattolica del S. Cuore	LUCA ENRIQUES, University of Oxford
MASSIMO BELCREDI, Università Cattolica del S. Cuore	GIOVANNI FERRI, LUMSA
EMILIA BONACCORSI DI PATTI, Banca d'Italia	FRANCO FIORELLI, Università degli Studi "Roma Tre" - <i>co Editor</i>
PAOLA BONGINI, Università di Milano Bicocca	GUR HUBERMAN, Columbia University
CONCETTA BRESCIA MORRA, Università degli Studi "Roma Tre"	MARIO LA TORRE, Sapienza - Università di Roma - <i>co Editor</i>
FRANCESCO CANNATA, Banca d'Italia	RAFFAELE LENER, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
ALESSANDRO CARRETTA, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"	NADIA LINCiano, CONSOB
ENRICO MARIA CERVELLATI, Link Campus University	PINA MURÈ, Sapienza - Università di Roma
RICCARDO CESARI, Università di Bologna e IVASS	PIERLUIGI MURRO, UNIVERSITÀ LUISS - GUIDO CARLI, ROMA
NICOLA CETORELLI, New York Federal Reserve Bank	FABIO PANETTA, Banca d'Italia
SRIS CHATTERJEE, Fordham University	ANDREA POLO, UNIVERSITÀ LUISS - GUIDO CARLI, ROMA
N.K. CHIDAMBARAN, Fordham University	ALBERTO FRANCO POZZOLO, Università degli Studi "Roma Tre"
LAURENT CLERC, Banque de France	ANDREA SIRONI, Università Bocconi
MARIO COMANA, LUISS Guido Carli	MARIO STELLA RICHTER, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
GIANNI DE NICOLÒ, International Monetary Fund	MARTI SUBRAHMANYAM, New York University
RITA D'ECCELESIA, Sapienza - Università di Roma	ALBERTO ZAZZARO, Università degli Studi di Napoli "Federico II"
STEFANO DELL'ATTI, Università di Bari Aldo Moro - <i>co Editor</i>	

Comitato Accettazione Saggi e Contributi:

GIORGIO DI GIORGIO (*editor in chief*) - Domenico Curcio (*co-editor*)

Alberto Pozzolo (*co-editor*) - Mario Stella Richter (*co-editor*)

Direttore Responsabile: Giovanni Parrillo

Comitato di Redazione: Francesco Baldi, Peter Cincinelli, Simona D'Amico, Alfonso Del Giudice,
Paola Fersini, Igor Gianfrancesco, Stefano Marzoni,
Federico Nucera, Biancamaria Raganelli, Stefania Sylos Labini, Giuseppe Zito

ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO»

SOCI ONORARI

ANTONIO FAZIO, ANTONIO MARZANO, MARIO SARCINELLI

PRESIDENTE

CLAUDIO CHIACCHERINI

VICE PRESIDENTE

GIOVANNI PARRILLO

CONSIGLIO

FABRIZIO D'ASCENZO, ANGELO DI GREGORIO, PAOLA LEONE, FRANCESCO MINOTTI,
PINA MURÈ, FULVIO MILANO, ERCOLE P. PELLICANO', FRANCO VARETTO

In copertina: "Un banchiere e sua moglie" (1514) di Quentin Metsys (Lovanio, 1466 - Anversa, 1530), Museo del Louvre - Parigi.

RIVISTA BANCARIA MINERVA BANCARIA

ANNO LXXX (NUOVA SERIE)

GENNAIO-APRILE 2024 N. 1-2

SOMMARIO

Editoriale

G. DI GIORGIO	Le banche centrali e la convergenza dei modelli di controllo monetario 3 - 7
---------------	--

Saggi

N. BORRI G. DI GIORGIO	European Equity Markets, SMEs and the Growth Challenge 9 - 52
---------------------------	---

M. CALOSCI M. SPALLONE	SRI versus ESG investing: the performance of MSCI ACWI sustainable impact index 53 - 76
---------------------------	---

P. CAPUANO L. ESPOSITO	L'emissione della Central Bank Digital Currency della Banca Centrale Europea: lo stato dell'arte e le prospettive 77 - 114
---------------------------	--

A. PELLEGRINI	Un'indagine sulla durata delle cartiere fiscali italiane: evidenze riferite alle sentenze della Terza Sezione Penale della Cassazione nel periodo 2018-2020 115 - 142
---------------	---

Rubriche

La banca cooperativa per la crescita delle imprese e del territorio (Intervista a Vincenzo Formisano).....	143 - 150
---	-----------

Da banca locale a global player del nordest (Intervista a Nicola Calabrò).....	151 - 157
---	-----------

Politiche, regolamentazione e performance delle banche (M. Faroni).....	159 - 165
--	-----------

Il rischio di tasso di interesse nel <i>Banking Book</i> : le principali novità regolamentari (G. D'Aronzo).....	167 - 189
---	-----------

Climate stress test. Contesto normativo, sfide e prospettive (F. G. Rega).....	191 - 200
---	-----------

Bankpedia:

Intermediari finanziari e localismo: il ruolo delle banche locali (G. Petroccione).....	201 - 210
--	-----------

Recensioni

Pietro Modiano – Marco Onado, <i>Illusioni perdute - Banche, imprese, classe dirigente in Italia dopo le privatizzazioni</i> (F. Cucuccio).....	211 - 213
--	-----------

RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA

Rivista Bancaria - Minerva Bancaria è sorta nel 1936 dalla fusione fra le precedenti Rivista Bancaria e Minerva Bancaria. Dal 1945 - rinnovata completamente - la Rivista ha proseguito senza interruzioni l'attività di pubblicazione di saggi e articoli in tema di intermediazione bancaria e finanziaria, funzionamento e regolamentazione del sistema finanziario, economia e politica monetaria, mercati mobiliari e finanza in senso lato.

Particolare attenzione è dedicata a studi relativi al mercato finanziario italiano ed europeo.

La Rivista pubblica 6 numeri l'anno, con possibilità di avere numeri doppi.

Note per i collaboratori: Gli articoli ordinari possono essere presentati in italiano o in inglese e devono essere frutto di ricerche originali e inedite. Ogni articolo viene sottoposto alla valutazione anonima di due referee selezionati dal Comitato Scientifico, ed eventualmente da un membro dello stesso.

Gli articoli accettati sono pubblicamente scaricabili (fino alla pubblicazione del numero successivo) sul sito della rivista: www.rivistabancaria.it

Gli articoli di norma non dovranno superare le 35 cartelle stampa e dovranno essere corredati da una sintesi in italiano e in inglese, di massimo 150 parole. Per maggiori indicazioni sui **criteri redazionali** si rinvia al sito della Rivista.

La Rivista ospita anche, periodicamente, interventi pubblici, atti di convegni patrocinati dalla Rivista stessa, dibattiti, saggi ad invito e rubriche dedicate. Questi lavori appaiono in formato diverso dagli articoli ordinari.

La responsabilità di quanto pubblicato è solo degli autori.

Gli autori riceveranno in omaggio una copia della Rivista

Gli articoli possono essere sottomessi inviando una email al seguente indirizzo: redazione@rivistabancaria.it

Istituto di Cultura Bancaria “Francesco Parrillo”

L'Istituto di Cultura Bancaria è un'associazione senza finalità di lucro fondata a Milano nel 1948 dalle maggiori banche dell'epoca allo scopo di diffondere la cultura bancaria e di provvedere alla pubblicazione di *Rivista Bancaria - Minerva Bancaria*. La Rivista è stata diretta dal 1945 al 1974 da Ernesto d'Albergo e poi per un altro trentennio da Francesco Parrillo, fino al 2003. In questo secondo periodo, accanto alla trattazione scientifica dei problemi finanziari e monetari, la rivista ha rafforzato il suo ruolo di osservatorio attento e indipendente della complessa evoluzione economica e finanziaria del Paese. Giuseppe Murè, subentrato come direttore dal 2003 al 2008, ha posto particolare accento anche sui problemi organizzativi e sull'evoluzione strategica delle banche. Nel 2003, l'Istituto di Cultura Bancaria è stato dedicato alla memoria di Francesco Parrillo, alla cui eredità culturale esso si ispira.

Editrice Minerva Bancaria srl

DIREZIONE E REDAZIONE Largo Luigi Antonelli, 27 – 00145 Roma
redazione@rivistabancaria.it

AMMINISTRAZIONE EDITRICE MINERVA BANCARIA S.r.l.
presso PtsClas, Viale di Villa Massimo, 29
00161 - Roma
amministrazione@editriceminervabancaria.it

Autorizzazione Tribunale di Milano 6-10-948 N. 636 Registrato

Proprietario: Istituto di Cultura Bancaria “Francesco Parrillo”

Spedizione in abbonamento postale - Pubblicazione bimestrale - 70% - Roma

Finito di stampare nel mese di aprile 2024 presso Press Up, Roma

Segui Editrice Minerva Bancaria su: 

IL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE NEL BANKING BOOK: LE PRINCIPALI NOVITÀ REGOLAMENTARI

GIANLUIGI D'ARONZO *

1. Introduzione

Gli Orientamenti EBA 2018 hanno introdotto le aspettative di vigilanza in merito alla gestione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (IRRBB) per le fasi di sua identificazione, misurazione, monitoraggio e controllo. È stata inoltre inclusa la revisione del *supervisory outlier test* (SOT) sul valore economico del capitale (EVE) come segnale di allerta precoce e una guida di alto livello sul rischio di spread creditizio nel portafoglio bancario (CSRBB). La Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) ha introdotto i restanti elementi degli standard definiti dal Comitato di Basilea nel 2016 e ne ha aggiunti di nuovi: SOT sul margine di interesse (NII), con il mandato di sviluppare i relativi scenari di shock di vigilanza, i criteri di modellizzazione e la definizione di “un’ampia diminuzione del reddito netto da interessi”. In particolare, la Direttiva incarica

* Regulatory and Risk Advisory, KPMG, gdaronzo@kpmg.it

l'EBA di redigere:

- progetti di norme tecniche di regolamentazione sul SOT (art. 98, par. 5a, della Direttiva 2013/36/UE);
- progetti di norme tecniche di regolamentazione sui metodi standardizzati e semplificati (art. 84, par. 5, della Direttiva 2013/36/UE);
- Linee guida su IRRBB e CSRBB (art. 84, par. 6, della Direttiva 2013/36/UE). I nuovi Orientamenti EBA sostituiscono quelli del 2018 in quanto alcune parti di questi saranno coperte dagli stessi Regulatory Technical Standards

(RTS).

Questo lavoro ha lo scopo di descrivere le principali innovazioni alla disciplina introdotte da questa evoluzione della normativa ed è strutturato come segue: il primo paragrafo ha ad oggetto l'analisi dei punti chiave contenuti nelle Linee guida EBA sull'IRRBB e CSRBB del 2022; il secondo, l'analisi della bozza finale degli RTS sui test di vigilanza sui valori anomali (SOT) del 2022, rispettivamente con focus sul SOT sull'EVE e sul NII; il terzo, infine, l'analisi della bozza finale degli RTS sulla metodologia standardizzata e standardizzata semplificata per il calcolo dell'IRRBB.

2. Le “Guidelines on the management of interest rate risk and credit spread risk arising from non-trading book activities” (2022)

I recenti Orientamenti si ispirano fortemente ai precedenti e mantengono, in generale, continuità per quanto riguarda l'identificazione, la gestione e la misurazione dell'IRRBB nell'ambito dei sistemi interni. Tuttavia, vengono introdotti alcuni nuovi elementi, come l'ipotesi di comportamento prudente sui depositi non

vincolati di controparti non finanziarie. Inoltre, incorporano anche criteri atti a identificare sistemi interni IRRBB non soddisfacenti e aggiungono capitoli specifici per l'identificazione, la valutazione e il monitoraggio del CSRBB.

È richiesto che il livello complessivo di capitale sia commisurato al-

l'effettivo livello di rischio misurato dalla banca (anche per l'IRRBB), nonché alla propensione al rischio della banca, e sia debitamente documentato nella relazione ICAAP.

L'art. 84 par. 1 della CRD V stabilisce che gli istituti utilizzano i sistemi interni, la metodologia standardizzata o la metodologia standardizzata semplificata per identificare, valutare, gestire e attenuare il rischio di tasso di interesse delle attività diverse da quelle contenute nel portafoglio di negoziazione. Il par. 3 autorizza, al contempo, le autorità competenti a richiedere ad una banca di impiegare la metodologia standardizzata per valutare tale rischio qualora i suoi sistemi interni non siano ritenuti soddisfacenti. Le Linee guida sono sviluppate dall'EBA sulla base della serie di mandati conferiti dalla CRD V, come:

- specificazione dei criteri di valutazione del rischio tasso delle attività diverse dal portafoglio di negoziazione di una banca, quando questa ricorre a sistemi sviluppati internamente (art. 84, par. 6, lettera a);
- specificazione dei criteri per la determinazione dei sistemi interni che non sono ritenuti soddisfacenti per la valutazione del rischio tasso delle attività diverse dal portafoglio di negoziazione di una banca (ai sensi della lettera (d) del par. 6, art. 84);
- specificazione dei criteri per identificazione, gestione e attenuazione del rischio di tasso connesso alle attività non rientranti nel portafoglio di negoziazione, laddove la banca adotti sistemi interni o metodologia standardizzata e standardizzata semplificata (ai sensi della lettera (b) del par. 6, art. 84).

Importanti risultano poi le previsioni in termini di predisposizione e attuazione dei sistemi volti alla valutazione e monitoraggio del rischio di *spread* creditizio sulle attività della banca (ai sensi della lettera c) del par. 6 art. 84).

In sintesi, gli Orientamenti del 2022 forniscono il quadro giuridico di riferimento per tutto ciò che attiene i sistemi interni delle banche in materia di IRRBB e per il calcolo

dei due SOT, laddove non vi siano specificazioni e approfondimenti nei pertinenti “*Regulatory Technical Standards on SOT*”. Inoltre, essi si applicano anche laddove i sistemi interni siano sostituiti dall’impiego della metodologia standardizzata per l’IRRBB (SA – *Standardised Approach*): in tal caso, i “*Regulatory Technical Standards on SA*” forniscono le specifiche necessarie per la gestione e valutazione dell’IRRBB, nonché per il calcolo degli *outlier test* negli aspetti non già declinati nei relativi standard.

In ambito IRRBB, le banche dovrebbero implementare sistemi di misurazione interna che consentano di cogliere tutte le componenti e le fonti del rischio di tasso di interesse, nonché misurarne l’esposizione in termini di variazioni potenziali del valore economico e del reddito netto da interessi utilizzando caratteristiche complementari delle misure dell’IRRBB: ciò, con lo scopo di coglierne la complessa natura su orizzonti temporali di breve e lungo termine. Nella misurazione e monitoraggio dell’IRRBB, valgono le determinazioni già declinate negli Orientamenti precedenti, ad esempio in riferimento

all’esclusione degli *spread* dalle misurazioni dell’EVE; ciò che costituisce novità è che le banche, in tali misurazioni, non dovrebbero basarsi solo sul calcolo e sui risultati dei *supervisory outlier test* previsti nell’art. 98 della CRD V al par. 5 o su qualsiasi altro *test* aggiuntivo, ma dovrebbero sviluppare e impiegare proprie ipotesi e metodologie di calcolo.

Gli enti non dovrebbero affidarsi ad un’unica misura di rischio, ma utilizzare una gamma di strumenti e modelli quantitativi come quelli suggeriti dalle stesse Linee nell’Allegato I e non solo, in modo da cogliere adeguatamente tutte le sfaccettature e aspetti del rischio di tasso.

Per la misurazione e il monitoraggio dell’IRRBB, gli istituti dovrebbero utilizzare almeno una misura del reddito netto da interessi più le variazioni del valore di mercato e almeno un metodo di misurazione del valore economico: la combinazione delle metodologie, porterebbe ad una considerazione completa di tutte le componenti del rischio così come prescritto dalla precedente versione degli Orientamenti. La novità in tale ambito, riguarda i sistemi di

misurazione interni: nella sezione riguardante gli scenari di *shock* per la gestione corrente, è previsto che gli scenari di *shock* sui tassi di interesse specifici per ogni valuta dovrebbero essere considerati almeno per ogni valuta in cui il valore contabile delle attività o passività finanziarie denominate nella stessa ammonti al 5% o più del totale delle attività o passività finanziarie non comprese nel portafoglio di negoziazione, o a meno del 5% se la somma delle attività o passività finanziarie incluse nel calcolo è inferiore al 90% del totale delle attività o passività finanziarie non comprese nel portafoglio di negoziazione (escluse le attività materiali). Vengono confermate, invece, tutte le previsioni circa gli scenari di *shock* sui tassi di interesse.

Nell'ambito delle ipotesi di misurazione, le banche dovrebbero comprendere e documentare appieno le principali ipotesi comportamentali e di modellizzazione. Tali ipotesi dovrebbero essere allineate con le strategie aziendali ed essere regolarmente verificate. La loro determinazione dovrebbe essere effettuata in modo proporzionato e tenendo conto in parti-

colare delle soglie di rilevanza stabilite negli articoli 7 (par. 12), 8 (par. 2), 9 (par. 4), 11 (par. 3) e 21 (par. 1) dei “*Regulatory Technical Standards on SA*”. Altre novità attengono alle ipotesi prudenti su cui dovrebbero essere basate le valutazioni di rischio di prodotti sensibili ai tassi di interesse indicizzati all'inflazione o ad altri fattori di mercato: esse possono basarsi, ad esempio, sul valore attuale/ultimo osservato, sulle previsioni di un rinomato istituto di ricerca economica o su altre pratiche di mercato generalmente accettate.

Infine, relativamente ai depositi non vincolati (NMD) di clienti finanziari, viene disposto che questi non siano più soggetti alla modellazione comportamentale tranne nel caso in cui si tratti di depositi operativi come definiti nell'art. 27, par. 1, lettera a), del Regolamento Delegato (UE) 2015/61 (LCR). Invece, fatta eccezione per i risparmi regolamentati di cui all'art. 428 septies del CRR II, la data di riprezzamento comportamentale ipotizzata per i depositi al dettaglio e all'ingrosso da clienti non finanziari e per i depositi operativi sopra menzionati senza date di riprez-

zamento specifiche (depositi senza scadenza), dovrebbe essere limitata a una data di riprezzamento media ponderata massima di 5 anni. Il limite di 5 anni si applica all'intero ammontare del portafoglio aggregato di tali depositi e separatamente per ciascuna valuta. Questa disposizione risulta meno stringente rispetto a quella derivante dall'approccio di BCBS, dove il limite di 5 anni era riferito alla componente *core* dei depositi, mentre quella *non-core* era assegnata alla fascia *overnight*.

L'identificazione dei sistemi interni IRRBB ritenuti non soddisfacenti è un'altra importante innovazione rispetto alla disciplina passata. Come richiesta minima, è previsto che i sistemi interni ritenuti soddisfacenti debbano essere implementati in conformità agli Orientamenti, tenendo conto del principio di proporzionalità. Più nel dettaglio, tali sistemi dovrebbero essere considerati non soddisfacenti almeno nei seguenti casi:

- quando, ai fini del par. 3 dell'art. 84 della CRD V, le autorità competenti valutino e ritengano caso per caso che i metodi attuati non coprano tutte le componenti rilevanti del rischio di tasso di interesse (rischio di *gap*, rischio di base, rischio di opzione), e/o le misure non riflettano in modo robusto tutte le dimensioni rilevanti dei rischi per le attività, le passività e gli strumenti fuori bilancio significativi (ad esempio, NMD, prestiti, opzioni) del portafoglio non di negoziazione della banca;
- se non sono calibrati, testati e rivisti in tutti i loro parametri pertinenti con una frequenza appropriata e se non sono supportati da un'adeguata *governance* e da una documentazione che tenga conto della natura, della portata e della complessità dell'IRRBB inerente al modello di *business* e alle attività dell'ente.

3. La “Final draft Regulatory Technical Standards on Supervisory Outlier Tests” (2022)

Nell’ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), l’art. 98 della CRD V richiede che le autorità competenti effettuino una revisione e una valutazione dell’esposizione degli enti al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse presenti nel portafoglio di negoziazione. È previsto un SOT per identificare gli istituti che, nel contesto di uno scenario di *shock*, subiscono una riduzione dell’EVE superiore al 15% del loro *Tier 1* o una forte riduzione (“*large decline*”) di NII¹. Già nelle Linee guida EBA del 2018 sono presenti disposizioni specifiche per il SOT sull’EVE: la bozza degli RTS dà continuità agli Orientamenti e aggiunge aspetti e dettagli per il SOT su NII.

Questi *test* rappresentano degli strumenti di vigilanza volti ad informare le autorità sull’esposizione delle banche all’IRRBB e consentono, al

contempo, di: ottenere informazioni comparabili per tutti gli enti; monitorare tale tipologia di rischio; effettuare revisioni.

Gli RTS non possono identificare alcuna ipotesi comportamentale da considerare nel calcolo dei *supervisory outlier test* e ciò è esplicitamente escluso sempre dall’art. 98, par. 5 bis; nel condurre tali *test*, si applicano le disposizioni previste nelle norme tecniche di regolamentazione, mentre per le ipotesi modellistiche e parametriche, le banche ricorrono a quelle impiegate nella loro misurazione e gestione dell’IRRBB, cioè alle loro metodologie interne, metodo standardizzato o standardizzato semplificato.

I progetti di norme tecniche di regolamentazione riguardano:

- i sei scenari di *shock* prudenziali che definiscono la variazione dei tassi di interesse in base alla quale

¹ La Direttiva (UE) 2019/878 riformula il SOT sull’EVE, il quale era previsto dalla precedente versione della Direttiva 2013/36/UE nella seguente modalità “è richiesta l’adozione di misure almeno nel caso di enti il cui valore economico si riduca di più del 20 % dei loro fondi propri a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse di 200 punti base o tale variazione è definita negli Orientamenti dell’ABE”, e introduce il SOT su NII.

- deve essere valutato l’impatto sul valore economico del patrimonio netto;

 - il trattamento del patrimonio netto dell’ente nel calcolo del valore economico;
 - l’inclusione, la composizione e l’attualizzazione dei flussi di cassa sensibili ai tassi di interesse derivanti dalle attività, dalle passività e dalle voci fuori bilancio dell’ente, compreso il trattamento dei mar-
- gini commerciali e di altre componenti dello *spread*, nel calcolo del valore economico del capitale;

 - l’uso di modelli di bilancio dinamici o statici e il conseguente trattamento delle posizioni ammortizzate e in scadenza, le nuove ipotesi di *business*, nel calcolo del valore economico del capitale.

Tutti gli scenari sono calcolati sulla base di specifiche valute rilevanti, di seguito riportate:

Tabella 1 - Elenco delle valute rilevanti

ARS	Argentine Peso	IDR	Indonesian Rupiah
AUD	Australian Dollar	INR	Indian Rupee
BGN	Bulgarian Lev	JPY	Japanese Yen
BRL	Brazilian Real	KRW	South Korean Won
CAD	Canadian Dollar	MXN	Mexican Peso
CHF	Swiss Franc	PLN	Poland Zloty
CNY	Chinese Yuan	RON	Romanian Leu
CZK	Czech Koruna	RUB	Russian Ruble
DKK	Danish Krone	SAR	Saudi Riyal
EUR	Euro	SEK	Swedish Krona
GBP	Pound sterling	SGD	Singapore Dollar
HKD	Hong Kong Dollar	TRY	Turkish Lira
HRK	Croatian Kuna	USD	United States Dollar
HUF	Hungarian Forint	ZAR	South African Rand

Fonte: European Banking Authority (2022). *Final report. Draft Regulatory Technical Standards specifying supervisory shock scenarios, common modelling and parametric assumptions and what constitutes a large decline for the calculation of the economic value of equity and of the net interest income in accordance with Article 98(5a) of Directive 2013/36/EU, ANNEX I*, 20 ottobre.

La bozza definitiva delle norme tecniche si ispira molto agli standard di Basilea sul SOT EVE, soprattutto nella determinazione dei sei scenari di *shock* dei tassi di interesse già previsti dal Comitato (2016). Essa, inoltre, ha ad oggetto specifici aspetti riguardanti la metrica patrimoniale quali:

- il periodo su cui misurare il futuro reddito netto da interessi;
- la definizione di “forte calo” o anche “grande declino” ai fini dell’identificazione delle banche *outlier* sulla base del SOT NII.

In riferimento agli scenari di *shock*, oltre ai sei sopra menzionati (SOT su EVE), gli RTS delineano anche i due scenari di *shock* di vigilanza di cui all’art. 98, par. 5, lettera b) (SOT su NII) quali *parallel shock up* e *parallel shock down*.

Per il calcolo degli scenari di variazione dei tassi per le valute che non rientrano in quelle rilevanti, è necessario attenersi ai seguenti *step*:

1. Calcolare i tassi di interesse medi giornalieri, selezionando la serie giornaliera dei tassi *risk-free*, con una profondità storica di 16² anni per ogni valuta, per le scadenze 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 5 anni, 7 anni, 10 anni, 15 anni e 20 anni; successivamente, bisogna calcolare la media aritmetica dei tassi d’interesse per ogni valuta, su tutte le osservazioni della serie temporale e per tutte le scadenze. Come risultato, si ottiene una singola misura per ogni valuta.
2. Se il tasso di interesse medio calcolato come al punto precedente per i primi 7 anni è superiore a 700 punti base, si utilizzeranno i dati degli ultimi 10 anni o fino a quando i dati saranno disponibili; in caso contrario, si utilizzerà l’intera serie temporale di 16 anni.
3. Il *parallel shock*, così come lo *short* e il *long interest rate shock*, possono essere ottenuti per ogni valuta applicando i parametri della seguente tabella ai tassi medi calcolati al punto 1:

2 Si ricorre ad una profondità di 16 anni, per evitare problemi di mancanza di dati.

Tabella 2 - Parametri di shock del tasso di interesse globale di riferimento

Parallel	$\overline{\alpha_{parallel}}$	60%
Short rate	$\overline{\alpha_{short}}$	85%
Long rate	$\overline{\alpha_{long}}$	40%

Fonte: European Banking Authority (2022). *Final report. Draft Regulatory Technical Standards specifying supervisory shock scenarios, common modelling and parametric assumptions and what constitutes a large decline for the calculation of the economic value of equity and of the net interest income in accordance with Article 98(5a) of Directive 2013/36/EU*, 20 ottobre.

4. Gli intermediari dovrebbero poi applicare un *floor* di 100 punti base, così come un *cap* variabile di 500 punti base per lo *short-term shock*, di 400 punti base per il *parallel shock* e di 300 punti base per
- il *long-term shock*.
5. Infine, l'insieme degli *shock* dei tassi di interesse per valuta sarà arrotondato ai 50 punti base più vicini.

3.1. *Supervisory Outlier Test (SOT) sull'EVE*

Nell'ambito dell'approccio EVE, la bozza finale degli RTS, mira a confermare:

- le ipotesi modellistiche e parametriche riportare alle lettere da a) a j) e alla lettera m) dell'art. 4 del relativo Regolamento Delegato; inoltre, si sottolinea l'importanza della possibilità presente alla lettera i), di escludere i margini commerciali e altri *spread* dal calcolo dell'*economic value* e l'adozione dell'assunzione al punto j) di un

“esaurimento di bilancio” secondo cui le voci di bilancio esistenti in scadenza, non vengono sostituite

- (ipotesi di bilancio statico);
- i sei scenari di *shock* dei tassi di interesse.

Da un confronto con il *framework* regolamentare attualmente in vigore, la principale novità risiede nella revisione della soglia minima per i tassi di interesse *post-shock* definita nel par. 115 punto k) degli Orientamenti

EBA, che ora parte da un livello di -150 punti base per poi aumentare di 3 punti base all'anno fino al livello 0 per le scadenze di 50 anni e oltre. Viene aggiornato, inoltre, il criterio al punto l) impiegato per aggregare le valute ai fini del calcolo dell'esposizione delle banche all'IRRBB, con un aumento del fattore di ponderazione delle variazioni positive, dal 50% all'80% al ricorrere di determinate condizioni. Al punto n) viene introdotta una prescrizione dettagliata che richiede l'applicazione di ipotesi

prudenti nella valutazione dei rischi derivanti da prodotti sensibili ai tassi e legati all'inflazione o ad altri fattori di mercato, già descritte tra le novità delle nuove Linee guida EBA. Infine, sempre nell'art 4. della bozza del Regolamento Delegato, viene eliminata la lettera o) del par. 115 del documento EBA: la specificazione prevista in tale punto, che riguarda l'applicazione del limite di 5 anni all'intero ammontare dei depositi non vincolati, viene declinata ora al punto 111 degli aggiornati Orientamenti.

3.2. *Supervisory Outlier Test (SOT) su NII*

Nell'ambito dell'approccio NII, il SOT che viene proposto si basa su:

- interessi attivi e passivi su un orizzonte di un anno, che devono essere considerati indipendentemente dalla scadenza e dal trattamento contabile dei relativi strumenti del *non-trading book* sensibili ai tassi di interesse;
- applicazione dei due scenari precedentemente menzionati, cioè *parallel shock up* e *parallel shock down*;
- applicazione di tutti i punti all'art. 4 relativo al SOT sull'EVE, con esclusione dei punti i) e j);
- inclusione dei margini commerciali e delle altre componenti dello *spread*, nonché sul calcolo della variazione del reddito netto da interessi nell'ipotesi di un bilancio costante in cui le dimensioni e la composizione totale, comprese le voci di bilancio e fuori bilancio, sono mantenute sostituendo i flussi di cassa in scadenza o in fase

di riprezzamento con nuovi strumenti che hanno caratteristiche comparabili per quanto riguarda la valuta, l'importo, il periodo di riprezzamento e le caratteristiche (*cap, floor, ecc*). I margini dei nuovi strumenti si basano sui margini dei prodotti recentemente acquistati o venduti con caratteristiche simili. Nel caso di strumenti con prezzi di mercato osservabili, ci si basa sugli *spread* di mercato recenti e non su quelli storici (l'EBA sottolinea che questi ultimi potrebbero non essere più rappresentativi delle attuali condizioni di mercato).

Pertanto, con riferimento al SOT su NII, è richiesta l'applicazione del sopra menzionato *floor* EBA, così come il nuovo metodo di aggregazione tra le valute introdotto per l'approccio EVE. In tale contesto, inoltre, l'EBA³ sottolinea che l'utilizzo di un orizzonte di un anno e di un'ipotesi di bilancio costante per il SOT su NII rappresenta un migliore equilibrio tra accuratezza, affidabilità delle stime e fattibilità operativa per

la sua gestione (invece di adoperare un orizzonte di tre anni combinato con l'ipotesi di bilancio dinamico, ad esempio).

Negli *step* volti definizione di "*large decline in the SOT on NII*", l'EBA perviene a due definizioni di NII:

- "*Narrow NII*": il margine di interesse classicamente inteso, cioè quello derivante dalla differenza tra gli interessi attivi e gli interessi passivi legati alle voci del *non-trading book*;
- "*Wider NII*": esso include non solo l'impatto sui tassi di interesse attivi e passivi, come riportato nel precedente punto, ma anche gli effetti legati alle variazioni del valore di mercato degli strumenti finanziari non di negoziazione con scadenza superiore a un anno contabilizzati al *fair value*, sia esposti nel conto economico che direttamente nel patrimonio netto attraverso le altre componenti di conto economico complessivo.

Successivamente, vengono proposte due diverse metriche di misurazione

3 L'EBA ritiene che un orizzonte temporale di un anno offra una soluzione più equilibrata dal punto di vista dell'affidabilità dei dati da utilizzare, della comparabilità tra le banche e della complessità operativa dei calcoli.

ne con relative soglie, proprio al fine di identificare il cosiddetto “grande declino”.

Una prima categoria di metriche si concentra sulla variabilità di NII, collegando la perdita sul margine di interesse registrata nello scenario pertinente, a un riferimento in termini

di capitale (ad esempio, il *Tier 1*). Dato che il denominatore non è basato su entrate o spese ricorrenti, ma sui livelli di capitale *Tier 1*, queste metriche sono applicabili a tutte le banche e a diversi modelli di *business*, agevolando anche confronti.

$$\frac{NII_{shock} - NII_{baseline}}{Tier\ 1\ Capital} < soglia\ di\ allerta$$

Il “*large decline*” del margine di interesse ad un anno è identificato come superamento di una certa percentuale calcolata sul capitale di classe 1, risultante dalla variazione inattesa dei tassi d’interesse in uno dei due scenari precedentemente descritti, rispetto allo scenario base: NII_{shock} è il livello (minimo) di NII previsto in seguito all’applicazione degli scenari paralleli e $NII_{baseline}$ è il livello di NII previsto nello scenario di base.

Questa è una metrica legata al capitale, coerente con l’idea alla base del SOT sull’EVE (che mette in relazione le perdite nell’EVE con il patrimonio di base).

Una categoria alternativa di metriche verifica se il livello di reddito netto da interessi nel relativo scenario di *shock* sia sufficiente a mantenere la normale operatività. In particolare, queste misure verificano se il reddito netto da interessi dopo uno *shock* coprirebbe la parte attribuibile delle spese amministrative generali e mettono in relazione questo “reddito netto da interessi” ottenuto con l’applicazione di uno degli scenari di *shock* paralleli, con il reddito netto da interessi a 1 anno previsto nello scenario di base. Il calo in seguito a uno *shock* è misurato in punti percentuali. In formule:

$$\frac{NII_{shock} - \alpha \cdot \text{administrative expenses}}{NII_{baseline}} - 1 < \text{soglia di allerta}$$

dove le spese amministrative sono estratte dal FINREP (*report* su informazioni finanziarie). Il parametro α viene calcolato come:

$$\alpha = \frac{NII_{hist}}{\text{Operating income}}$$

dove NII_{hist} è l'ultimo NII storico di fine anno ricavato dal FINREP come differenza tra “*Interest Income*” e “*Interest Expenses*”. Tale parametro rappresenta la quota di NII all'interno del reddito operativo della banca e viene utilizzato per determinare la parte di spese amministrative attribuibile direttamente a esso. L'EBA ha quindi condotto degli studi per la calibrazione delle soglie che portano una banca ad essere classificata come *outlier*, a seconda che si usi il *Narrow NII* o il *Wider NII* combinati con ognuna delle due metriche discusse sopra. Nel fare ciò, viene attuato il criterio secondo cui il SOT su NII sia rigoroso almeno quanto il SOT sull'EVE.

La conclusione suggerita dall'E-

BA nella “*Final Draft RTS on SOTs*”, così come anche dalla Commissione AIFIRM (2022), è quella di una preferenza per la prima metrica data la sua maggiore semplicità di gestione da parte del *risk management*, maggiore facilità di comunicazione al *top management* e, infine, maggiore coerenza e aderenza alla metrica dell'EVE.

La seconda metrica, pur tenendo conto di aspetti relativi al *business model* e alla struttura dei costi di una banca e fornendo una visione più completa (dato che include gli elementi del *fair value*), è basata su forti assunzioni per la definizione delle spese amministrative, risultando: a) fortemente influenzata da eventi straordinari (per esempio, fusioni e acquisizioni, ecc.) e dalla pianificazione pluriennale di bilancio, che spesso non è correlata ai rischi specifici; b) basata su un parametro *time-specific*, cioè, che come tale dovrebbe essere aggiornato annualmente.

Tenendo conto di tutto ciò,

nell'art. 6 che definisce il “*large decline*”, vengono suggerite rispettivamente l'impiego del *Narrow NII* e della prima metrica per il calcolo del declino, nonché una soglia pari a -2,5%⁴.

4. La “*Final draft Regulatory Technical Standards on Standardised Methodologies on IRRBB*” (2022)

Sulla base del mandato contenuto nel par. 5 dell'art. 84 della CRD V, l'EBA ha elaborato una metodologia standardizzata (SA) e una metodologia standardizzata semplificata (S-SA) ai fini della valutazione dei rischi derivanti da potenziali variazioni dei tassi di interesse che incidono sia sull'EVE sia su NII delle attività facenti parte del *banking book* della banca. Quando e dove possibile, la bozza di RTS si basa sulla metodologia standardizzata di BCBS dell'aprile 2016, nonché sugli Orientamenti EBA pubblicati nel 2018. Proprio l'EBA, al fine di giungere ad un'armonizzazione nel calcolo dell'esposizione all'IRRBB, ha specificato definizioni, componenti e fasi comuni che le banche dovrebbero applicare: esse si sostanziano, per la maggior parte, in regole sulla suddivisione dei flussi di cassa. Per quanto riguarda le principali categorie di flussi di cassa comportamentali, le banche devono avvalersi dei dati storici pertinenti, soggetti a vincoli standardizzati e questo include i massimali di Basilea relativi alla componente *core* per i NMD. Inoltre, per riflettere la sensibilità del comportamento dei clienti ai tassi di interesse in merito agli NMD (come anche per i prestiti soggetti a rischio di rimborso anticipato e depositi a termine soggetti a rischio di rimborso anticipato), le stime elaborate dagli enti

4 Un calo del reddito netto da interessi a un anno di una banca, superiore al 2,5% del suo capitale di classe 1, derivante da una variazione improvvisa e inattesa dei tassi di interesse come previsto in uno dei due scenari di *shock* prudenziali di cui all'art. 1, costituisce un forte calo ai fini dell'art. 98, par. 5, lettera b), della Direttiva 2013/36/UE. – Art. 6 degli RTS. Successivamente alla pubblicazione di tale pacchetto normativo, all'interno del documento EBA/Op/2023/03 rilasciato il 26 aprile 2023, l'Autorità ha proposto un aumento al 5% del livello di soglia del SOT su NII alla luce delle attuali condizioni dei tassi, prevedendo altresì una revisione dell'adeguatezza generale circa i criteri di definizione della soglia stessa.

creditizi devono essere moltiplicate per degli scalari a seconda dello scenario di *shock* ipotizzato.

Data l'assenza di una metodologia standardizzata definita da Basilea sul margine di interesse, l'EBA si è occupata di svilupparne una laddove le logiche di calcolo sono diverse rispetto al calcolo dell'EVE. Esse verranno successivamente declinate.

Inoltre, con riferimento al metodo semplificato standardizzato (S-SA), sono state incluse delle semplificazioni per tener conto delle possibilità e capacità meno avanzate delle piccole banche nel calcolo delle loro esposizioni.

In sintesi, l'EBA ha elaborato i nuovi RTS per disciplinare diversi aspetti procedurali ed emanare una serie di ipotesi applicabili ad entrambe le metodologie dell'EVE e di NII, così come per i rispettivi approcci semplificati standardizzati. Dato che entrambe le metriche si basano in egual misura sui flussi di cassa e sulle ipotesi di comportamento dei clienti, molti aspetti procedurali e ipotesi del metodo elaborato da Basilea sull'EVE, si applicano anche al metodo su NII: un esempio riguarda la suddivisione dei flussi di cassa in 19 fasce

temporali in base alla data di riprezamento o scadenza.

Di gran rilievo, però, sono le differenze tra i due approcci che rendono il calcolo di NII più complesso di quello dell'EVE. Quest'ultimo rappresenta generalmente la somma attualizzata di tutti i flussi di cassa futuri, sotto l'ipotesi di un bilancio di deflusso; il primo, invece, è ottenuto come proiezione prospettica degli interessi attivi e passivi su un orizzonte temporale predefinito (ad esempio, fino a uno, due o tre anni). Sempre in riferimento alle opzionalità automatiche, i *pay-out* vengono presi in considerazione solo se si concretizzano in tale orizzonte con, in aggiunta, le variazioni del *fair value* per le opzioni che maturano successivamente all'orizzonte NII.

Come precedentemente accennato, l'EBA ha sviluppato alcuni punti metodologici per sopperire alla impossibilità di applicare le stesse previsioni relative al calcolo dell'EVE. Nel dettaglio, essi riguardano:

- aggregazione dei pagamenti di interessi fino alla data di riprezamento (ovvero i flussi di NII che sono già fissati e che non cam-

biano a seguito di variazioni dei tassi). All'importo al quale si perviene, vanno sottratti gli importi rilevanti degli interessi maturati a $t = 0$;

- proiezione del rendimento *risk-free* per ogni flusso di cassa soggetto a riprezzamento, tra il momento stesso di riprezzamento e la fine dell'orizzonte di proiezioni, in accordo con un'ipotesi di bilancio costante;
- proiezione del margine commerciale per ogni flusso di cassa nozionale di riprezzamento tra il momento dell'azzeramento del margine (tipicamente alla scadenza dello strumento) e la fine dell'orizzonte di proiezione, sempre in accordo con un'ipotesi di bilancio costante

Ciò consente di calcolare un NII per ogni scenario di tasso di interesse separatamente, a differenza di una metodologia che consentirebbe di stimare unicamente la differenza di NII tra due scenari (approccio basato sulla sola sensibilità). Considerazione aggiuntiva può essere condotta sull'orizzonte temporale di calcolo: pur concentrandosi su una finestra

temporale di un anno, il relativo Regolamento Delegato tiene conto della necessità di calcolare altri orizzonti funzionali alla valutazione del rischio di tasso di interesse, come ad esempio due o tre anni.

L'EBA ha sviluppato le fasi e le ipotesi per il calcolo dell'EVE e di NII, tenendo conto dell'esigenza di conformità agli standard BCBS e cercando di evitare il più possibile inutili complessità. Le previsioni fornite, riguardano le seguenti aree:

- *Behavioural cash-flows*.
 - Relativamente ai flussi di cassa comportamentali, l'EBA ha ulteriormente dettagliato la metodologia fornita dal Comitato di Basilea nel 2016, in particolare prevedendo quanto segue per i principali flussi di cassa entranti in questa categoria: ai depositi non vincolati (NMD), si dovrebbero applicare i *cap* previsti dal Comitato di Basilea (dal 50% al 90%) sulla proporzione dei depositi *core* (ossia depositi che si presume non vengano riprezzati anche in caso di forti variazioni dei tassi di interesse) rispetto al totale

dei depositi, così come l'attuale massimale EBA (da 4 a 5 anni) sulla scadenza media ponderata dei depositi *core*. Inoltre, questa bozza finale RTS implementa gli scalari degli scenari di *shock* (pari a 0,8 e 1,2) relativi a prestiti soggetti al rischio di rimborso anticipato e ai depositi a termine soggetti al rischio di riscatto anticipato, già previsti dallo schema BCBS: ciò, con lo scopo di estendere l'applicazione di questi scalari anche alla componente *core* dei depositi non vincolati per riflettere adeguatamente, anche in questo ambito, la sensibilità dei clienti.

Infine, in linea con lo standard BCBS, l'EBA esclude dalla classificazione *core* gli NMD all'ingrosso provenienti da clienti finanziari proprio per via della natura professionale di queste controparti.

- Per i prestiti soggetti al rischio di rimborso anticipato è richiesto alle banche che, nella stima del tasso di rimborso anticipato condizionato (CPR), esse

effettuino una stima del tasso di rimborso anticipato medio sulla base di osservazioni storiche. Coerentemente con le disposizioni di Basilea, tale tasso medio riflette i rimborsi anticipati annuali attesi e quindi deve essere utilizzato per valutare i flussi di cassa dei prestiti nel tempo.

- Per i depositi a termine soggetti al rischio di rimborso anticipato gli RTS, nella stima del tasso di rimborso anticipato, prevedono gli stessi requisiti suggeriti per i rimborsi anticipati sui prestiti; la differenza è che il tasso di rimborso riflette i rimborsi cumulativi previsti nel corso della vita del deposito a termine da inserire nel *bucket overnight*, in conformità con BCBS.

Al fine di garantire semplicità e proporzionalità, l'EBA ha elaborato soglie di rilevanza per le principali categorie di deflussi comportamentali al livello del 2% o del 5% delle attività o passività sensibili ai tassi di interesse del portafoglio bancario. Al di sotto di queste soglie, gli istituti

possono scegliere di non tenere conto di questi aspetti, andando ad inserire tutti gli NMD nel *bucket overnight*: ciò comporta una fissazione al valore 0 del tasso di rimborso anticipato condizionato (CPR) e del tasso di rimborso dei depositi a termine (TDRR).

- *Calcolo del tasso risk-free e dei margini commerciali.*

Per il calcolo del tasso privo di rischio e dei margini commerciali, è necessario formulare le seguenti ipotesi:

- per la curva *risk-free*, poiché non esiste una curva universale dei tassi *spot* privi di rischio per valuta, la scelta è lasciata alle banche;
- scadenza originaria dei flussi di cassa di *repricing*. Per proiettare il Net Interest Income, in linea con l'ipotesi di bilancio costante, è necessario sostituire i flussi di cassa in scadenza con ipotesi di produzione di nuove attività, aventi caratteristiche simili (tipo di prodotto, tasso fisso/variabile, ecc.). È importante tenere in considerazione il fatto che la scadenza originaria del

prodotto sottostante a un flusso di cassa di riprezzamento, è una determinante significativa del tasso di interesse *risk-free* che ci si può aspettare per le nuove operazioni. Per tale ragione, l'EBA ha incluso una doppia classificazione dei flussi di cassa in cui oltre ai *bucket* temporali di riprezzamento (già necessari per l'EVE), gli istituti inseriscono gli stessi importi anche nei *bucket* temporali che fanno riferimento alla scadenza originaria, ottenendo una matrice/tabella di flussi di cassa suddivisi lungo un asse di *bucket* temporali di riprezzamento e un asse di *bucket* temporali di scadenza originaria. In tal modo, i tassi *forward* saranno basati sul punto medio delle fasce di scadenza; il tasso utilizzato come componente del margine commerciale di NII (per proiettare il margine commerciale della produzione di nuove attività) si basa sul margine commerciale degli strumenti originati nell'ultimo anno.

4.1. Le principali novità nel calcolo della misura di rischio con il metodo standardizzato

Per quello che attiene il calcolo della misura di rischio standardizzata in termini di valore economico dell'*equity*, la metodologia rimane pressoché invariata rispetto a quella prescritta da BCBS nel 2016. Sinteticamente, invece, per il calcolo della misura di rischio standardizzata in termini di margine di interesse, si procede determinando:

1. i rendimenti previsti *risk-free* (art. 17 della Bozza del relativo Regolamento Delegato);
2. i rendimenti previsti dai margini commerciali (art. 18);
3. la somma dei pagamenti degli interessi fino alla loro data di azzeramento (*reset date*), compresa tale data, calcolata in conformità all'art. 19, ridotta di eventuali interessi rilevanti maturati a .

Nel calcolo appena esposto, gli istituti trattano i flussi di cassa in entrata con segno positivo e i flussi di cassa in uscita con segno negativo.

Per ottenere l'impatto di uno scenario di *shock* sul margine di interesse, le banche considerano la somma dei seguenti elementi:

- la differenza tra il calcolo frutto dei tre *step* sopra descritti relativo a uno scenario di *shock* e lo stesso calcolo effettuato con riferimento allo scenario di base;
- maggiorazione del reddito netto da interessi per le opzioni automatiche all'interno dell'orizzonte di misurazione, in conformità all'art. 14 della bozza del Regolamento Delegato;
- la maggiorazione del reddito netto da interessi per il rischio di base calcolata in conformità all'art. 21.

I primi due punti sono determinati utilizzando lo stesso scenario di *shock*, mentre il terzo è calcolato sullo scenario di inasprimento o ampliamento (art. 21, par. 10) che ha il maggiore impatto negativo sul reddito netto da interessi.

4.2. Il metodo standardizzato semplificato

Nel rispetto della proporzionalità (e in conformità al mandato dell'art. 84 della CRD V), l'EBA ha sviluppato nuovi approcci standardizzati semplificati per il calcolo dell'EVE e di NII. Le semplificazioni rispetto all'approccio standardizzato sono le seguenti:

- in entrambi gli approcci semplificati, la componente *core* di NMD è completamente prescritta. Invece di richiedere agli istituti di utilizzare le proprie stime per la suddivisione della suddetta componente (sotto il vincolo di una scadenza media ponderata di 4-5 anni), l'approccio semplificato suggerisce una suddivisione lineare fino a 4, a 4,5 o a 5 anni. Lo *slotting* indicato dipende dallo scenario (*base*, *short rate up*, *short rate down*) e dallo scalare di 0,7 o 1,3 utilizzato nel calcolo e dalla categoria di NMD (transazionale al dettaglio, non transazionale al dettaglio, non finanziaria all'ingrosso);
- gli istituti calcolano l'impatto delle opzioni automatiche sulla base dei *pay-out*, per scenario, senza dover effettuare un'analisi più

complessa che includa gli effetti di un aumento del 25% della volatilità. Le banche, invece, moltiplicano per una percentuale pari al 110% l'impatto delle opzioni automatiche, in base all'impatto medio dell'incremento di volatilità segnalato dagli istituti;

- infine, seguono ulteriori semplificazioni: 1) non è richiesta agli enti creditizi la suddivisione dei flussi di cassa in base alla loro scadenza originaria, ma può essere invece considerata la scadenza originaria media per l'intera categoria di prodotti; 2) per quanto riguarda la determinazione empirica dei margini commerciali, è richiesta solo una ripartizione per categorie di prodotti, senza alcuna ripartizione per area geografica; 3) per quanto riguarda i pagamenti di interessi fino alla data di *repricing* inclusa, invece di aggregare i pagamenti di interessi per tutti gli strumenti, è possibile effettuare un'approssimazione basata su una stima del tasso di interesse medio e dei valori nozionali in essere.

Bibliografia

- [1] Curcio, D., Gianfrancesco, I., Pansini, A., Preger, A. (2022). “The new supervisory outlier test (SOT) on net interest income (NII): empirical evidence from a sample of Italian banks”, *Risk Management Magazine*, vol. 17, n.3.
- [2] European Banking Authority (2018). *Guidelines on the management of interest rate risk arising from non-trading book activities*, 19 luglio.
- [3] European Banking Authority (2022). *Final report. Draft Regulatory Technical Standards specifying supervisory shock scenarios, common modelling and parametric assumptions and what constitutes a large decline for the calculation of the economic value of equity and of the net interest income in accordance with Article 98(5a) of Directive 2013/36/EU*, 20 ottobre.
- [4] European Banking Authority (2022). *Final report. Draft Regulatory Technical Standards specifying standardised and simplified standardised methodologies to evaluate the risks arising from potential changes in interest rates that affect both the economic value of equity and the net interest income of an institution's non-trading book activities in accordance with 84(5) of Directive 2013/36/EU*, 20 ottobre.
- [5] European Banking Authority (2022). *Final report. Guidelines issued on the basis of Article 84 (6) of Directive 2013/36/EU specifying criteria for the identification, evaluation, management and mitigation of the risks arising from potential changes in interest rates and of the assessment and monitoring of credit spread risk, of institutions' non-trading book activities*, 20 ottobre.
- [6] European Banking Authority (2022). *Final report. Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) and supervisory stress testing*, 18 marzo.
- [7] Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, DIRETTIVA (UE) 2019/878 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019 che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale.

- [8] Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, DIRETTIVA 2013/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

Per rinnovare o attivare un nuovo abbonamento
effettuare un **versamento** su:

c/c bancario n. 10187 Intesa Sanpaolo
Via Vittorio Veneto 108/b- 00187 ROMA
IBAN IT92 M030 6905 0361 0000 0010 187

intestato a: **Editrice Minerva Bancaria s.r.l.**

oppure inviare una **richiesta** a:

amministrazione@editriceminervabancaria.it

Condizioni di abbonamento ordinario per il 2024

	Rivista Bancaria Minerva Bancaria bimestrale	Economia Italiana quadrimestrale	Rivista Bancaria Minerva Bancaria + Economia Italiana
Canone Annuo Italia	€ 120,00 causale: MBI24	€ 90,00 causale: EII24	€ 170,00 causale: MBEI24
Canone Annuo Estero	€ 175,00 causale: MBE24	€ 120,00 causale: EIE24	€ 250,00 causale: MBEIE24
Abbonamento WEB	€ 70,00 causale: MBW24	€ 60,00 causale: EIW24	€ 100,00 causale: MBEIW24

L'abbonamento è per un anno solare e dà diritto a tutti i numeri usciti nell'anno.

L'abbonamento non disdetto con lettera raccomandata entro il 1° dicembre s'intende tacitamente rinnovato.

L'Amministrazione non risponde degli eventuali disguidi postali.

I fascicoli non pervenuti dovranno essere richiesti alla pubblicazione del fascicolo successivo.

Decorso tale termine, i fascicoli disponibili saranno inviati contro rimessa del prezzo di copertina.

Prezzo del fascicolo in corso **€ 40,00 / € 10,00** digitale

Prezzo di un fascicolo arretrato **€ 60,00 / € 10,00** digitale

Pubblicità

1 pagina **€ 1.000,00** - 1/2 pagina **€ 600,00**

RIVISTA BANCARIA
MINERVA BANCARIA

ABBONATI - SOSTENITORI

ALLIANZ BANK F. A.
ANIA
ASSICURAZIONI GENERALI
ASSOFIDUCIARIA
ASSONEBB
ASSORETI
ASSOSIM
BANCA D'ITALIA
BANCA FINNAT
BANCA IFIS
BANCA POPOLARE
DEL CASSINATE
BANCA PROFILO
BANCA SISTEMA
BANCO BPM
BANCO POSTA SGR
BLUE SGR

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO
CBI
CONSOB
Divisione IMI - CIB
Intesa Sanpaolo
ERNST & YOUNG
FONDAZIONE AVE VERUM
GENTILI & PARTNERS
IBL BANCA
INTESA SANPAOLO
IVASS
MERCER ITALIA
NET INSURANCE
OCF
OLIVER WYMAN
VER CAPITAL

RIVISTA BANCARIA
MINERVA BANCARIA
ADVISORY BOARD

PRESIDENTE:
MARCO TOFANELLI, Assoreti

MEMBRI:
ANDREA BATTISTA, Net Insurance
NICOLA CALABRÒ, Cassa di Risparmio di Bolzano
LUCA DE BIASI, Mercer
VINCENZO FORMISANO, Banca Popolare del Cassinate
LILIANA FRATINI PASSI, CBI
LUCA GALLI, Ernst & Young
GIOVANNA PALADINO, Intesa SanPaolo
ANDREA PEPE, FinecoBank
ANDREA PESCATORI, Ver Capital
PAOLA PIETRAFESA, Allianz Bank Financial Advisors

Editrice Minerva Bancaria
COMITATO EDITORIALE STRATEGICO

PRESIDENTE
GIORGIO DI GIORGIO, Luiss Guido Carli

COMITATO
CLAUDIO CHIACCHIERINI, Università degli Studi di Milano Bicocca
MARIO COMANA, Luiss Guido Carli
ADRIANO DE MAIO, Università Link Campus
RAFFAELE LENER, Università degli Studi di Roma Tor Vergata
MARCELLO MARTINEZ, Università della Campania
GIOVANNI PARRILLO, Editrice Minerva Bancaria
MARCO TOFANELLI, Assoreti

